

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 193/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 marzo 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Franco Massi, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RICORSO DEL SIG. PANZARINO EUSTACHIO FRANCESCO, ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE SUL CALCIATORE PANZARINO EUSTACHIO ERIC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA “D. BERRETTI” NOICATTARO/CATANZARO DEL 13.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 93/TB del 17.2.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Panzarino Eustachio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) RICORSO DEL F.C. CATANZARO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**
  - **INIBIZIONE A TUTTO IL 16.3.2010 AL SIG. PITINO MARCELLO;**
  - **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. AUTIERI GAETANO, INFLITTE SEGUITO GARA JUVE STABIA/CATANZARO DEL 21.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/DIV del 23.2.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.C. Catanzaro S.p.A. di Catanzaro, dichiara estinto il procedimento.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DELL’A.C. ISOLA LIRI S.R.L., PER RISPONDERE, SEGUITO GARA ISOLA LIRI/CASSINO DEL 20.9.2009, DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 11, COMMI 1 E 3 C.G.S., – NOTA 4076/315PF09-10/AM/MA DEL 18.1.2010** - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 23.2.2010)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, commina, alla società Isola Liri, la sanzione dell’ammenda di €5.000,00.

## 2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Emanuele Conte, Dr. Franco Massi – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 4) **RICORSO DEL PERUGIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DI 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA OLTRE ALL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S, NELLA VIOLAZIONE DEGLI ART.. 8, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ALLEGATO A), PARAGRAFO IV), LETT. A), PUNTO 2) DEL C.U. N. 142/A DEL 28.5.2009, RISPETTIVAMENTE ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI, COVARELLI LEONARDO, DE MEGNI DINO E CASTELLANI STELVIO CON NOTA N. 4092/621PF09-10/SP/BLP DEL 19.1.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 18.2.2010)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Perugia Calcio S.p.A. di Perugia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 5) **RICORSO DEL F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S, PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE SIG.RA GABRIELLA GENTILE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ALLEGATO A) PAR. IV) LETT. A) PUNTO 2) DEL C.U. 142/A DEL 28.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplina Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 18.2.2010)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Igea Virtus Barcellona S.r.l. di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 6) **RICORSO DEL POTENZA SPORT CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CAPUANO EZIO SEGUITO GARA POTENZA/VIRTUS LANCIANO DEL 28.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 113/DIV del 2.3.2010)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Potenza Sport Club di Potenza, e commina, anche in virtù della temerarietà del ricorso, al signor Capuano Ezio, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NOSSA DAVID SEGUITO GARA MELFI/MANFREDONIA DEL 28.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 113/DIV del 2.3.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Manfredonia Calcio di Manfredonia (Foggia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**8) RICORSO DEL DELFINO PESCARA 1936 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BONANNI MASSIMO SEGUITO GARA DELFINO PESCARA/PORTOGRUARO S. DEL 28.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 113/DIV del 2.3.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Delfino Pescara 1936 S.r.l. di Pescara, dichiara estinto il procedimento.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**9) RICORSO DEL SIG. AUTERI GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTAGLI SEGUITO GARA BARLETTA/CATANZARO DEL 7.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Auteri Gaetano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**10) RICORSO DELL’A.C. LUMEZZANE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA CREMONESE/LUMEZZANE DEL 21.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/DIV del 23.2.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.C. Lumezzane di Lumezzane (Brescia) dichiara estinto il procedimento.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma il 12 marzo 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete